

# CSEN EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA

Comunicazione non periodica riservata agli associati

Aprile 2013

## I DATI DEL REGISTRO CONI

CSEN 12.700

UISP 10.785

CSI 9.913



## PROVE DI FISCALITÀ'

Introduciamo una veloce analisi relativa a vari argomenti dal Commercialista Dott. Stefano Monti e dal Fiscalista Avv. Paolo Rendina.

## DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: UN OBBLIGO ANCHE PER TUTTI GLI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI

di P. Rendina

Il 31 maggio 2013 scadrà il termine entro cui anche le realtà con meno di 10 lavoratori\* dovranno redigere il Documento di Valutazione dei Rischi con tutti gli obblighi conseguenti.

Non saranno dunque più consentite le autocertificazioni in uso sinora, pena l'applicazione di rilevanti sanzioni amministrative (e penali). Per i centri che non avessero ancora provveduto all'adeguamento alla normativa sulla sicurezza, resta dunque poco tempo per rivolgersi a un tecnico di propria fiducia e ottemperare al disposto normativo.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che deve essere presente all'interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame da parte degli organi di controllo.

---

*“I responsabili di impianti sportivi e ricreativi, anche con meno di 10 dipendenti, hanno tempo fino al 31 maggio per dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi”*

---

Ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali, derivanti ad esempio dall'utilizzo di macchinari o di sostanze tossiche.

L'insieme dei fattori di rischio deve essere valutato e descritto dal responsabile dell'impianto sportivo/ricreativo (ovviamente comprese piscine, centri fitness/benessere ecc.), al pari degli schemi di processo già adottati per le attività di produzione e somministrazione di alimenti (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).

In sostanza, si caratterizza per:

- la presenza di un protocollo di gestione
- la predisposizione di un programma di procedure di autocontrollo, tali da esercitare una costante attività di monitoraggio delle azioni, così da individuare i potenziali errori (accidentali e di sistema) e l'adozione rapida di azioni correttive.

## **DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRECISAZIONI DAL CONI**

di P. Rendina

È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 201 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 263 del 10 novembre 2012, la Legge 8 novembre 2012, n.189, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n.158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”.

In sede di conversione in legge del provvedimento è rimasto inalterato il disposto dell'articolo 7, comma 11 del suddetto decreto, il quale dispone che "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita".

Ciò premesso, si conferma che, per il momento, la norma non determina l'insorgere di alcun obbligo in capo alle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione e all'impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali dispositivi salvavita: occorre infatti attendere l'emanazione del succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.

A tale riguardo, il CONI ha chiesto di essere interpellato e di partecipare attivamente al procedimento di definizione dell'emanando decreto ministeriale. Peraltro, in data 18 ottobre 2012, la Camera dei Deputati, nel licenziare, in prima lettura, il testo del ddl di conversione del succitato decreto legge, poi trasmesso al Senato per la definitiva approvazione, ha accolto un ordine del giorno (o.d.g. 9/5440-AR/18-Barbaro) il quale si impegna il Governo a “valutare l'opportunità di coinvolgere il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti di Promozione Sportiva per condividere i contenuti del decreto nella parte riguardante la tutela della salute degli sportivi e di prevedere, nelle linee guida contenute in quest'ultimo, l'obbligo per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le università e gli impianti dove si svolge una rilevante attività sportiva di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di dispositivi salvavita, specificando quali dovranno essere i soggetti titolari del loro acquisto, nonché della formazione del personale”.

---

*A tale riguardo, il CONI ha chiesto di essere interpellato e di partecipare attivamente al procedimento di definizione*

---



## Contattaci

**CSEN BOLOGNA**  
Via Leandro Alberti, 76  
051.188.99.737  
info@csenbologna.it  
www.csenemiliaromagna.it

## LO SPESOMETRO E GLI ENTI NON COMMERCIALI

di S. Monti

Lo "spesometro" il cui invio per le operazioni 2012 è attualmente previsto entro la data del 30 aprile p.v. è stato introdotto con il D. L. n. 78/2010 così come modificato dal DL 16/2012 ed è uno strumento che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale attraverso il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, delle operazioni di vendita e l'accertamento fiscale su potenziali evasori: in pratica, se le spese di un cittadino risultano sproporzionate rispetto al reddito dichiarato, allora scatta il controllo fiscale.

La circolare ministeriale 24/E del 2011 ha chiarito che, tra i soggetti obbligati a detta comunicazione rientrano anche "gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". La medesima Circolare sottolinea inoltre che le disposizioni normative "non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall'obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell'IVA".

Alla luce di quanto innanzi quindi anche le Associazioni in regime fiscale agevolato ex L. 398/1991 debbano effettuare la comunicazione (secondo le disposizioni del D.L. n. 16/2012) limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

**DAL SITO A.D.E. ([WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT](http://WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT))**

**Attenzione:** si informa che la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, c.d. Spesometro, relative al 2012, non è procedibile con le stesse modalità delle comunicazioni relative agli anni precedenti. Infatti, in conseguenza delle modifiche apportate alla comunicazione dal decreto legge n. 16/2012, occorre attendere che siano pubblicate le nuove specifiche tecniche e il nuovo modello per la trasmissione dei dati. Il Provvedimento sarà, a breve, pubblicato e disponibile per il download (su questo stesso sito - vedi: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).